

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-540 del 06/02/2019
Oggetto	CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DELLA FOSSETTA DELLA PIEVE IN COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO (RE). PRATICA N. 7898/2018 - CODICE PROCEDIMENTO RE18T0008. TITOLARE: CORRADI GIULIANO.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-504 del 01/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sei FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che con la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 la gestione delle concessioni del demanio idrico è stata affidata, a far data dal 01/05/2016, all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) che a sua volta svolge tale funzione tramite le Strutture Autorizzazioni e Concessioni (SAC) con competenza su base provinciale;

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m.i.;
- la D.G.R. 30/07/2007 n. 1191;
- l' art. 8 della Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2;

RICEVUTA in data 21/02/2018 da CORRADI Giuliano, Codice Fiscale CRRGLN55D01D037Y, domanda di concessione per l'occupazione di area di pertinenza demaniale della Fossetta della Pieve in Comune di **Bagnolo in Piano (RE)**, località Via Enrico De Nicola, identificata al NCT di detto Comune al foglio 24, particella 203 per il mantenimento di un tombamento ad uso area pedonale/cortiliva con deposito di fioriere amovibili e recinzione metallica;

ACQUISITO il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile della Regione Emilia-Romagna - Servizio Area Affluenti Po, assunto al protocollo n. PGRE/2018/16034 del 05/12/2018, con le prescrizioni riportate nel Disciplinare di concessione;

VERIFICATO che:

- la domanda di concessione è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 229 del 25/07/2018 che nei termini non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
- il 29/01/2019 è stato versato il canone 2019 pari a € 127,90;
- il 29/01/2019 è stata costituita la cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni delle concessioni del demanio idrico con il versamento di € 250,00;
- il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è la sottoscritta Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

a) di rilasciare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, a **Corradi Giuliano, Codice Fiscale**

CRRGLN55D01D037Y, residente a Bagnolo in Piano (RE), la concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza della Fossetta della Pieve, identificata al NCT del Comune di Bagnolo in Piano (RE) foglio 24, mappale 203, per il mantenimento di un tombamento ad uso area pedonale/cortiliva con deposito di fioriere amovibili e recinzione metallica, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti di ARPAE - S.A.C. Reggio Emilia;

- b) di stabilire che, a norma dell'art. 17 della L.R. 7/2004, la concessione é valida fino al **31/12/2030**;
- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- d) di attestare che il concessionario ha versato quanto dovuto per i canoni e per il deposito cauzionale come riportato nell'art. 3 del Disciplinare allegato;
- e) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente"; ARPAE;
- f) di dare atto, infine che:
 - i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
 - l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

*LA DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame*

DISCIPLINARE

Concessionario: Corradi Giuliano, in seguito indicato come "Concessionario".
Procedimento n. **RE18T0008**.

Articolo 1

Oggetto della Concessione

La concessione ha per oggetto mq 68 di area demaniale di pertinenza della Fossetta della Pieve, identificata al NCT del Comune di Bagnolo in Piano al foglio 24, particella 203, per il mantenimento di un tombamento la cui area di risulta viene utilizzata come area pedonale/cortiliva con deposito di fioriere amovibili e recinzione metallica.

Articolo 2

Durata della concessione

La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita con durata fino al **31 dicembre 2030**; la stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

Il canone versato per il 2019 è di **€ 127,90**.

Per gli anni seguenti, Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, il canone eventualmente maggiorato della percentuale annua calcolata dall'Istat in base alla variazione dei prezzi al consumo **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento.

La cauzione è stata costituita in **€ 250,00**.

Articolo 4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la concessione

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il Concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico dell' Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po della Regione Emilia-Romagna che si recepiscono nel presente disciplinare e si riportano nei seguenti punti:

1. *per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali;*

2. *il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spese, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico della Fossetta della Pieve in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente nonché ai mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.*

Stato delle opere – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Articolo 5

Obblighi e condizioni generali

Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il Concessionario ha l'obbligo di:

1. acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza;
2. la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
3. alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione;
4. salvaguardare il buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
5. mantenere in buona conservazione i beni concessi;
6. prevenire danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.);
7. consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

E' a totale cura e spesa del Concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

Articolo 6
Revoca e Decadenza della Concessione

Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi, senza autorizzazione espressa dell'autorità concedente

Firmato per accettazione il concessionario

Corradi Giuliano

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.